

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato n. 1**CREDITI DIVERSI**

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	
Rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare .	81.201.763.321	196.343.181.180	115.141.417.859
Ammende, multe e sanzioni civili	8.476.160.847	10.990.609.723	2.514.448.876
TOTALE	89.677.924.168	207.333.790.903	117.655.866.735

Allegato n. 2**CREDITI VERSO LA G.I.A.S.**

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	
Per la concessione di sgravi di contributi addizionali a seguito di eventi calamitosi:			
- Ulteriori sgravi ai terremotati della Sicilia, art. 11, legge n. 178/1976	308.567.500	308.567.500	—
- Ai terremotati della Basilicata, Campania e Puglia del novembre 1980, art. 12 bis, D.L. n. 776/1980 e legge n. 874/1980	210.843.448	210.843.448	—
- Alle popolazioni del Comune di Ancona colpite dal movimento franoso del dicembre 1982 - art. 2, D.L. n. 371/1983 convertito nella legge n. 546/1983..	1.242.580	1.242.580	—
TOTALE	520.653.528	520.653.528	—

Allegato n. 3**DEBITI VERSO LO STATO**

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	
- Per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale, art. 1 duodecies della legge n. 641/1978 (ex ONPI)	406.474.000	477.335.000	70.861.000
- Per somme già destinate alla prevenzione e cura della l'invalidità	995.650.000	863.640.000	-132.010.000
TOTALE	1.402.124.000	1.340.975.000	-61.149.000

Allegato n. 4**DEBITI PER PRESTAZIONI**

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	
- Debiti verso i pensionati	193.544.814.374	240.251.569.219	46.706.754.845
- Debiti verso i beneficiari di prestazioni di maternità	148.200.331	113.523.568	-34.676.763
TOTALE	193.693.014.705	240.365.092.787	46.672.078.082

Allegato n. 5**RATEI PASSIVI**

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	
- Rate di pensione relative a domande giacenti al 31 dicembre	549.876.000.000	123.773.000.000	-426.103.000.000
- Indennità di maternità	6.900.000.000	8.300.000.000	1.400.000.000
TOTALE	556.776.000.000	132.073.000.000	-424.703.000.000

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1993 (3)	Meno: ratei al 31.12.1992 (4)	Più: ratei al 31.12.1993 (5)	TOTALE (dato economico) (6)=(3-4+5)
Contributo a percentuale, di cui all'art. 7 della legge n.233/1990 e successive modificazioni	1.406.000.000.000	1.384.439.027.000	1.435.276.128.543	329.739.642.045	335.949.764.990	1.441.486.251.488
Contributo addizionale dovuto ai sensi dell'art. 12 della legge n.233/1990	236.000.000.000	232.371.945.000	198.374.912.651	30.628.055.207	55.915.619.286	223.662.476.730
Contributo di risanamento, ex art.17 della legge n. 160/1975, dovuto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 405/1990	103.000.000.000	101.194.318.000	86.782.754.161	4.422.931.725	27.453.274.227	109.813.096.663
Contributo per l'indennità di maternità, legge n. 546/1987	33.000.000.000	16.473.673.000	17.447.149.472	4.576.327.195	4.290.274.207	17.161.096.484
Contributi dovuti ai sensi della normativa ante legge n. 233/1990	—	—	8.661.804.968	1.321.330.811	1.895.713.096	9.236.187.253
TOTALE	1.778.000.000.000	1.734.478.963.000	1.746.542.749.795	370.688.286.983	425.504.645.806	1.801.359.108.618

Allegato n.7

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1993 (3)	Meno: ratei al 31.12.1992 (4)	Più: ratei al 31.12.1993 (5)	TOTALE (dato economico) (6)=(3-4+5)
Contributi volontari	15.900.000.000	16.800.000.000	19.748.439.808	—	—	19.748.439.808
Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni	1.203.000.000	898.500.000	882.500.000	882.500.000	576.640.000	576.640.000
Valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea, ai sensi dell'art. 50, della legge n. 153/1969	—	—	29.244.064.941	—	—	29.244.064.941
Valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione	—	—	409.467.683.028	—	—	409.467.683.028
TOTALE	17.103.000.000	17.698.500.000	459.342.687.777	882.500.000	576.640.000	459.036.827.777

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1993 (3)	Meno: ratei al 31.12.1992 (4)	Più: ratei al 31.12.1993 (5)	TOTALE (dato economico) (6)=(3-4+5)
Ammende, multe e sanzioni civili	7.999.000.000	6.749.500.000	15.490.318.481	3.446.579.400	4.016.231.544	16.059.970.625
Sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'art. 8, 3 e 4 comma, D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983	4.000.000	4.000.000	652.000	—	—	652.000
Interessi di dilazione e differimento	—	—	3.677.629.920	—	—	3.677.629.920
Valori per azioni di surroga, ex art. 14, legge n. 222/1984	290.000.000	290.000.000	97.036.515	—	—	97.036.515
Entrate varie	6.766.000.000	2.699.000.000	22.153.352.149	—	—	22.153.352.149
TOTALE	15.059.000.000	9.742.500.000	41.418.989.065	3.446.579.400	4.016.231.544	41.988.641.209

Allegato n.9

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993					
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Impegnate nel 1993 (3)	Meno: rateo al 31.12.1992 (4)	Più: rateo al 31.12.1993 (5)	Più: risconto al 31.12.1992 (6)	Meno: risconto al 31.12.1993 (7)	TOTALE (dato economico) (8)=(3-4+5+6-7)
A) : RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE ...	13.192.574.000.000	13.616.954.000.000	14.336.258.995.056	585.098.000.000	126.999.000.000	66.317.000.000	72.532.000.000	13.871.944.995.056
a detrarre:								
- Art. 1 legge n. 222/1984	286.367.000.000	196.700.000.000	95.736.800.324	2.222.000.000	1.326.000.000	10.000.000	12.000.000	94.838.800.324
- Art. 1 legge n. 140/1985 e legge n. 544/1988	210.000.000.000	180.000.000.000	12.977.309.640	3.000.000.000	1.900.000.000	460.000.000	371.000.000	11.966.309.640
- Assegno ai rimpatriati dalla Libia	691.000.000	650.000.000	567.550.240	—	—	—	—	567.550.240
- Quota parte mensilità di pensione erogata art. 37, 3 comma, lettera c), legge n. 88/1989	1.986.000.000.000	1.986.000.000.000	1.986.000.000.000	—	—	—	—	1.986.000.000.000
- Onere pensionistico ante 1989 - comma 6, art. 37, legge n. 88/1989	1.140.000.000.000	1.140.000.000.000	1.140.000.000.000	—	—	—	—	1.140.000.000.000
- Quota parte pensione-art. 11 legge n. 54/1982	1.324.295.000.000	1.324.295.000.000	1.324.295.000.000	—	—	—	—	1.324.295.000.000
- Maggiorazioni agli ex combattenti art. 6, legge n. 140/1985 e n. 544/1988	129.988.000.000	110.000.000.000	139.521.612.884	30.000.000.000	—	—	—	109.521.612.884
- Quote pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF AA alleate...	54.000.000	15.000.000	17.000.000	—	—	—	—	17.000.000
- Convenzione internazionale Italo Venezuelana	900.000.000	—	—	—	—	—	—	—
Totale delle detrazioni	5.078.295.000.000	4.937.660.000.000	4.699.115.273.088	35.222.000.000	3.226.000.000	470.000.000	383.000.000	4.667.206.273.088
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.	8.114.279.000.000	8.679.294.000.000	9.637.143.721.968	549.876.000.000	123.773.000.000	65.847.000.000	72.149.000.000	9.204.738.721.968
ASSEGNI DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE N. 222/1984	—	408.000.000	460.817.910	—	—	—	—	460.817.910
INDENNITA' DI MATERNITA' - LEGGE N. 546/1987	21.980.000.000	34.240.000.000	28.095.473.349	6.900.000.000	8.300.000.000	—	—	29.495.473.349
TOTALE A)	8.136.259.000.000	8.713.942.000.000	9.665.700.013.227	556.776.000.000	132.073.000.000	65.847.000.000	72.149.000.000	9.234.695.013.227
B) ONERE PREVENZ. E CURA DELL'INVALIDITA' ...	6.824.000.000	5.961.000.000	3.482.000.000	—	—	—	—	3.482.000.000
TOTALE B)	6.824.000.000	5.961.000.000	3.482.000.000	—	—	—	—	3.482.000.000
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B) ...	8.143.083.000.000	8.719.903.000.000	9.669.182.013.227	556.776.000.000	132.073.000.000	65.847.000.000	72.149.000.000	9.238.177.013.227

Allegato n. 10

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1993
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art. 1 duodecies della legge n. 641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI)	3.856.000.000	5.623.000.000	6.535.335.000
TOTALE A)	3.856.000.000	5.623.000.000	6.535.335.000
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
- Enti di patronato e assistenza sociale	4.285.000.000	5.490.000.000	6.415.128.000
- Istituto italiano di medicina sociale	20.800.000	28.800.000	32.626.000
Valori di copertura di periodi assicurativi			
- Trasferiti ad altri Enti di previdenza	229.000.000	671.000.000	1.045.511.687
TOTALE B)	4.534.800.000	6.189.800.000	7.493.265.687
TOTALE (A+B)	8.390.800.000	11.812.800.000	14.028.600.687

Allegato n. 11**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1993
Rimborsi di contributi ordinari	51.000.000.000	51.000.000.000	84.804.352.474
Rimborsi di contributi addizionali riservati al risanamento della Gestione	3.000.000.000	3.000.000.000	1.035.285.263
Rimborso di contributi di maternità	525.000.000	525.000.000	1.167.876.570
Rimborso dei proventi per divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni	2.000.000	2.000.000	352.212
TOTALE (A+B)	54.527.000.000	54.527.000.000	87.007.866.519

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Ai fini della disamina concernente il contesto normativo di riferimento per la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, relativamente all'anno 1993, assumono particolare rilevanza i seguenti provvedimenti.

Il comma 1 dell'art. 10 della legge 19 luglio 1993, n. 243, di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, ha stabilito, a decorrere dal 1° giugno 1993, l'aumento di 0,5 punti percentuali delle aliquote di contribuzione I.V.S. dovute dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e dagli imprenditori agricoli a titolo principale.

Per effetto di detta norma, le aliquote di contribuzione I.V.S., da applicare al reddito convenzionale individuale da attribuire in corrispondenza alla specifica fascia in cui è inquadrata l'azienda, risultano, dal 1° giugno 1993, così determinate: 14,50% (ridotta al 12% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per la generalità delle imprese; 11,50% (ridotta al 7% per i giovani di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate.

Pertanto, tenuto conto del contributo aggiuntivo del 2% previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive per il calcolo del contributo I.V.S. che i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e imprenditori agricoli a titolo principale sono tenuti a corrispondere allo SCAU, ammontano, dal 1° giugno 1993, rispettivamente al 16,50%, 14%, 13,50% e 9%.

Per effetto dell'aumento derivante dal meccanismo di adeguamento periodico previsto dall'art. 22 della legge n. 160/1975, è stato determinato in L. 760 a giornata, l'importo del contributo addizionale di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Il D.M. 16 settembre 1993, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 25 settembre 1993 ha fissato nella misura di £. 66.095 il reddito medio convenzionale da valere per l'anno 1993 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario, di cui alla tabella D allegata alla legge n. 233/1990.

La misura del contributo di maternità, di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, stabilito in £. 18.000 annue a carico di ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione, non ha subito variazioni nell'anno 1993.

Anche per l'anno in esame hanno continuato ad avere effetto i numerosi provvedimenti di sospensione del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali che in questi ultimi anni sono stati concessi, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in favore delle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche

danneggiate da calamità naturali.

Con riferimento alle prestazioni, la Gestione CD/CM, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è stata interessata dai riflessi derivanti dall'emanazione in data 30 dicembre 1992 - in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n.421 - del decreto legislativo n.503, recante norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, del decreto in questione ha disposto l'aumento da 15 a 20 anni del requisito assicurativo e contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia dei CD/CM. L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione opera con gradualità in ragione di un anno ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1993 in modo da pervenire alla situazione di regime a far tempo dal 1° gennaio 2001.

Dall'elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi vengono esclusi dal comma 3 dell'articolo 2 i lavoratori autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente e quelli ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992.

L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione a norma del comma 1 dell'art. 2, non si applica alle pensioni ai superstiti di assicurato, relativamente alle quali restano confermati i requisiti previsti dalla previgente normativa.

L'articolo 3 del decreto in esame introduce sostanziali modifiche nei criteri di determinazione del reddito pensionabile.

Per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1° gennaio 1993 in poi a carico della gestione CD/CM, nei confronti di assicurati che al 31 dicembre 1992 hanno un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, il reddito pensionabile - individuato andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione - è pari alla sommatoria delle 520 settimane richieste dalla normativa previgente aumentate del numero delle settimane di contribuzione comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione.

Nei confronti dei CD/CM che alla data del 31 dicembre 1992 possano far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, il periodo di riferimento per il calcolo del reddito pensionabile resta confermato in dieci anni coperti di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

L'art. 13 del decreto n. 503 ha tuttavia dettato una disciplina transitoria per

il calcolo delle pensioni a garanzia dei diritti acquisiti dagli assicurati anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma.

A tal fine il predetto art. 13 prevede che l'importo della pensione risulti dal calcolo di due distinte quote:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione del reddito pensionabile;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al predetto decreto.

Pertanto le nuove regole di calcolo del reddito pensionabile dettate dall'art. 3 si applicano solo per il calcolo della quota di pensione relativa alla anzianità contributiva maturata successivamente al 31 dicembre 1992.

Va inoltre tenuto presente che per quanto riguarda i lavoratori che al 31 dicembre 1992 abbiano meno di 15 anni di contribuzione trovano applicazione per il calcolo della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, le disposizioni dell'art. 1 del Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373.

Per effetto di tali disposizioni per la determinazione del reddito medio pensionabile non sono presi in considerazione i redditi, rivalutati ai sensi del comma 3 del predetto art. 1, di importo inferiore del 20 per cento rispetto alla media dei redditi relativi ai suddetti anni di contribuzione, fatta salva, per gli anni non considerati al predetto fine, la percentuale annua di commisurazione della pensione al reddito pensionabile.

L'esclusione dei redditi, che fanno base di calcolo, non potrà, comunque, risultare superiore al 25 per cento degli anni coperti di contribuzione.

L'art. 3, comma 5, del decreto n. 503 ha fissato nuovi criteri per la rivalutazione dei redditi ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici stabilendo che il reddito convenzionale annuo determinato a norma dell'articolo 8, comma 4 della legge n. 233/90 nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni venga rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per

famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione. La variazione legata all'indice dei prezzi al consumo viene maggiorata di un punto percentuale.

Per quanto riguarda il calcolo dei supplementi di pensione da liquidare a carico della Gestione, esso, come è noto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge n. 233/90, viene effettuato con gli stessi criteri previsti per il calcolo delle pensioni.

Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 1993 in poi, il calcolo della quota di supplemento relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992, deve essere effettuato secondo i criteri vigenti anteriormente al decreto n. 503, mentre il calcolo della quota di supplemento relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 in poi, deve essere effettuato secondo i criteri previsti dal decreto suddetto.

Ulteriori riflessi sono derivati alla Gestione dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che all'art. 1 ha disposto, come è noto, fino al 31 dicembre 1993 la sospensione dell'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità.

L'art. 2, del citato decreto inoltre, ha sospeso fino al 31 dicembre 1993, l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento o di accordi collettivi, che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica previsti dalle vigenti disposizioni.

Il comma 1-bis dello stesso art. 2 ha disposto che, per il 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita è fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° dicembre.

Per il 1993 particolari riflessi derivano alla Gestione dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "interventi correttivi di finanza pubblica".

In particolare il comma 38 dell'art. 11 della legge citata ha apportato modifiche all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, stabilendo che, ai fini della determinazione dei requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo, per i pensionati in essere al 31 dicembre 1993, restano in vigore le norme di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 463/1983, convertito, con modificazioni dalla legge n. 638/1983.

La legge n. 537/1993 ha apportato modifiche anche alla disciplina del cumulo